



*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N.  
Tipo CT 32195/17 – Sez. VII -  
Avv. Fedeli A.

Si prega di indicare nella successiva  
corrispondenza i dati sopra riportati

Segue nota del  
Prot.

PEC


MIUR  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Direzione Generale  
Via L. Pianciani, 32  
00185 ROMA  
PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Dip. per il Sistema Educativo di Istruzione e  
Formazione  
Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici  
Viale Trastevere 76/A  
00153 ROMA  
[dgosv@postacert.istruzione.it](mailto:dgosv@postacert.istruzione.it)

Oggetto: ISTITUTO SCOLASTICO FERRUCCIO S.R.L. C/ MIUR


In riferimento al contenzioso in oggetto, si trasmette la favorevole  
ordinanza n. 4711/14 resa dal TAR per il Lazio.

p. il Vice Avvocato Generale  
Vincenzo Nunziata

  
L'Avvocato dello Stato  
Andrea Fedeli

Publicato il 14/09/2017

N. 04711/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 07992/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7992 del 2017, proposto da:

Istituto Scolastico Ferruccio Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Montana, Monica Derme, con  
domicilio eletto presso lo studio Monica Derme in Roma, via Merulana n. 48;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico  
Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per  
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi  
n. 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del Decreto del Direttore generale del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per  
il Lazio del 10.08.2017 DDG 480, non notificato e/o comunicato alle ricorrenti, con  
il quale è stata revocata all'Istituto Scolastico "Magnum", con sedi in Roma, Via

Borneo 30 e Viale Europa 140 a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, lo status di scuola paritaria per la scuola secondaria di II grado relativamente agli indirizzi di studio di liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Istituto tecnico Amministrazione Finanza e Marketing;

- degli esiti degli accertamenti ispettivi del Collegio ispettivo dell'USR Lazio nota prot. 19291 del 12.07.2017 relativi all'anno scolastico 2016-2017, richiamati nel decreto impugnati e mai notificati e/o comunicati alle società ricorrenti ed incogniti;

della nota dell'Ufficio prot. II n. 22988 del 9/8/2017 di notifica di tali esiti, mai pervenuta ed incognita;

degli esiti degli accertamenti ispettivi prot. n. 4254 del 24.2.2016 relativi all'anno scolastico 2015-2016 richiamati nel decreto impugnato;

delle note dell'Ufficio II proto. n. 24740 del 28.07.2016 e prot. n. 37841 del 21.11.2016 richiamate nel decreto impugnato;

- di ogni altro presupposto e connesso, anche se non cognito al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, anche alla luce della relazione e della documentazione versati in atti da ultimo da parte dell'amministrazione, non sussistono i presupposti per

l'accoglimento della proposta istanza cautelare atteso che, da un lato, l'istituto ricorrente è stato reso oggetto dell'ispezione di cui trattasi sin dai primi mesi del 2017, a seguito di una prima ispezione svoltasi l'anno precedente, e si è svolta un'interlocuzione con l'amministrazione avente a oggetto proprio le riscontrate mancanze e che, dall'altro, la motivazione del provvedimento di revoca è contenuta nella relazione conclusiva degli ispettori espressamente richiamata nel suddetto decreto ai predetti fini;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Giampiero Lo Presti**

**IL SEGRETARIO**